



Comune di Andora

Provincia di Savona

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 Registro deliberazioni

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS 16 GIUGNO 2017 N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE – DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE.

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventisette** del mese di **settembre** alle ore **21:00** nella sala polifunzionale – Palazzo Tagliaferro.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

	Presenti	Assenti
CASTIGLIA MARIA		X
DEMICHELIS MAURO	X	
GIORDANO MARCO	X	
LANFREDI PATRIZIA	X	
MARCHIANO MANUELA	X	
MARTINO DANIELE	X	
MORELLI PAOLO	X	
NASI MARIA TERESA	X	
NICOLINI FABIO	X	
ROSSI PAOLO		X
SIFFREDI CORRADO	X	
SIMONETTA ILARIO	X	
POGLIANO VENTOLA GIANCARLO	X	
Totale N.	11	2

Assiste il Segretario Generale **Dott.ssa Torre Mariacristina;**

Dott.ssa Manuela Marchiano – Presidente del Consiglio, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, (T.U.S.P.) come integrato e modificato dal D. Lgs 16 giugno 2017 n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";*

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni:

1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P. sopra richiamato;

2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della

sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) per le quali si verificano le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.S.P.):

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo quanto indicato nella **Relazione Tecnica allegata sub A)** alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni **da alienare, da liquidare e da razionalizzare** devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

INDIVIDUATE, quindi come da allegata relazione, le seguenti società da alienare:

- **società A.V.A.** per: perdite reiterate nel quinquennio precedente

- **società Autostrada Albenga Gressio Ceva** per: società composta da soli amministratori e con numero di dipendenti inferiore al numero di amministratori

INDIVIDUATE, quindi come da allegata relazione, le seguenti società da liquidare:

- **società Depuratore Ingauno S.c.a.r.l. in liquidazione** in quanto inattiva e non più operativa

INDIVIDUATE, quindi come da allegata relazione, le seguenti società da razionalizzare :

- **società Rivieracqua S.c.p.a.** in quanto si ritiene che debbano essere limitati e controllati i costi di funzionamento ed in particolare quelli riferiti agli incarichi ed alle consulenze.

PRESO ATTO che gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione delle partecipazioni sociali dovranno essere adottati dal Consiglio comunale secondo il combinato disposto dagli artt. 7, c. 1, e 10, T.U.S.P.;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera C.C. n. 28 del 29.05.2015 ha preso atto dell'adozione del decreto sindacale n. 41 del 31.03.2015 di riordino delle proprie partecipate e con delibera n. 23 del 31.05.2016 i risultati dallo stesso ottenuti, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, c.2, T.U.;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 prot. n. 7273 del 21.09.2017;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente dell'Area II Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica (dott.ssa Antonella Soldi);

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente dell'Area II Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile (dott.ssa Antonella Soldi);

CON VOTI unanimi favorevoli e nessuno contrario espressi per alzata di mano dagli 11 Consiglieri presenti e votanti e nessuno astenuto, esito accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016,

accertandole come da **allegato A** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;

2) DI INDIVIDUARE specificatamente le seguenti partecipazioni da **alienare**:

- **società A.V.A. S.P.A.** per perdite reiterate nel quinquennio precedente
- **società Autostrada Albenga Garessio Ceva S.P.A.** in quanto società composta da soli amministratori e con numero di dipendenti inferiore al numero di amministratori

3) DI INDIVIDUARE specificatamente le seguenti partecipazioni da **liquidare**:

- **società Depuratore Ingauno S.c.a.r.l. in liquidazione** in quanto inattiva e non più operativa

4) DI INDIVIDUARE specificatamente le seguenti partecipazioni da **razionalizzare ai fini del contenimento dei costi**:

- **società Rivieracqua S.c.p.a.** in quanto si ritiene che debbano essere limitati e controllati i costi di funzionamento ed in particolare quelli riferiti agli incarichi ed alle consulenze.

3) DI INDIVIDUARE nel Servizio Finanziario l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, chiamata ad attivare prontamente le procedure propedeutiche alla cessione delle partecipazioni come sopra individuate, affinché la stessa avvenga entro un anno dall'adozione della presente deliberazione, tenuto conto del combinato disposto dagli artt. 7, c. 1, e 10, T.U. In relazione alle partecipazioni da alienare siano effettuate, in particolare, le più opportune analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale per giungere alla più adeguata definizione delle condizioni di vendita;

4) DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

5) DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

6) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

Successivamente,

VISTO l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli e nessuno contrario espressi per alzata di mano dagli 11 Consiglieri presenti e votanti e nessuno astenuto, esito accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Manuela Marchiano

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Torre Mariacristina

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.